



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 37	di data 26/07/23

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. ROTATORIA S.P. N. 85 DIRAMAZIONE A SOPRAMONTE. IMPORTO EURO 470.000,00. OPERA N. 6421. VARIANTE N. 1. RIDEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23/17 DI DATA 24/03/2022.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamati i seguenti provvedimenti assunti in relazione all'opera 6421 "Rotatoria S.P. n. 85 diramazione a Sopramonte":

- la propria determinazione 11.06.2020 n. 23/37 con la quale, tra l'altro, è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnici comunali e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva verso la corresponsione del compenso di euro 6.979,74 (oneri e i.v.a. compresi), è stata impegnata la relativa spesa ed è stata prenotata la somma di euro 253.020,26 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- la propria determinazione 08.03.2022 n. 23/15 con cui è stata modificata la sopra citata determinazione dirigenziale 11.06.2020 n. 23/37 con riguardo alla composizione del gruppo misto di progettazione, mantenendo inalterato quant'altro previsto nella richiamata determinazione dirigenziale 11.06.2020 n. 23/37;
- la deliberazione giuntales 21.03.2022 n. 61 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 390.000,00, come di seguito ripartito:

#### A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	292.481,38	
A2) oneri per la sicurezza	euro	16.654,96	
A3) oneri per la sicurezza emergenza COVID-19	euro	4.157,45	
sommano			euro 313.293,79

B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta euro 13.000,00

C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi ed oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi esistenti i.v.a. compresa) euro 3.000,00

pagina 1/7

D) somme a disposizione dell'Amministrazione		
D1) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	616,36
D2) espropri, occupazioni temporanee e indennizzi	euro	2.500,00
D3) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	12.000,00
D4) compensi incentivanti indennità tecnica (2% su A+B)	euro	6.525,88
D5) oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali (2% di A1)	euro	5.849,63
D6) oneri fiscali 10% su A) + B) +D5)	euro	33.214,34
sommano		euro 60.706,21
totale		euro 390.000,00

– la propria determinazione 24.03.2022 n. 23/17 del Dirigente del Servizio Opere di urbanizzazione primaria con cui sono state individuate le modalità di affidamento dei lavori; atteso che con deliberazione 24.07.2023 n. 205, esecutiva, la Giunta comunale per le ragioni ivi espresse ha approvato in linea tecnica la Variante progettuale n. 1 del progetto esecutivo "Rotatoria S.P. n. 85 diramazione a Sopramonte", opera 6421, datata giugno 2023, comportante la maggiore spesa di euro 80.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 390.000,00, dell'importo complessivo di euro 470.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori		
A1) lavori al netto degli oneri per la sicurezza	euro	344.340,44
A2) oneri per la sicurezza	euro	17.646,35
sommano		euro 361.986,79
B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta		euro 18.000,00
C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio (contributi ed oneri vari per allacciamenti impianti, spostamenti ed adeguamenti linee impianti e sottoservizi esistenti i.v.a. compresa)		euro 8.000,00
D) somme a disposizione dell'Amministrazione		
D1) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	17.914,79
D2) espropri, occupazioni temporanee e indennizzi	euro	2.500,00
D3) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	16.000,00
D4) compensi incentivanti indennità tecnica (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	7.599,74
D5) oneri fiscali 10% su A) + B)	euro	37.998,68
sommano		euro 82.013,21
totale		euro 470.000,00

rinviano a successivo provvedimento dirigenziale la ridefinizione delle modalità di affidamento dei lavori previsti dalla variante;

precisato che il supero di spesa di euro 80.000,00 derivante dalla Variante n. 1 è stato prenotato con la citata deliberazione giunta 24.07.2023 n. 205;

dato atto che le voci A) e B) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10% rientrando tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847, integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

atteso che nel quadro economico è prevista la voce D4) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di

progettazione e delle altre attività tecniche inerenti la realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

precisato che la variante n. 1 ha comportato un incremento dell'importo dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di euro 48.693,00 (oneri sicurezza compresi e i.v.a. esclusa), per un nuovo importo complessivo dei lavori di euro 361.986,79 (oneri sicurezza compresi e i.v.a. esclusa) ed ha altresì implementato le voci B) lavori in economia non progettualizzabili a completamento dei lavori di cui al punto A) da affidare alla stessa Ditta per euro 5.000,00 portandola ad euro 18.000,00, C) lavori da eseguirsi a cura degli Enti erogatori del servizio per euro 5.000,00 portandola ad euro 8.000,00, D1) imprevisti (i.v.a. compresa) per euro 17.298,43 portandola ad euro 17.914,79 e D3) spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi) per euro 4.000,00 portandola ad euro 16.000,00, conseguentemente incrementando le voci relative ai compensi incentivanti e agli oneri fiscali ed eliminando le voci relative agli oneri per la sicurezza emergenza covid 19 e agli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali, essendo cessato lo stato emergenziale;

dato atto che successivamente all'approvazione del progetto esecutivo avvenuta con la citata deliberazione giunta 21.03.2022 n. 61 sono state introdotte delle novità normative col nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023 e con le connesse disposizioni di adeguamento e di semplificazione dell'ordinamento provinciale ;

ritenuto pertanto di revocare la citata determinazione dirigenziale 24.03.2022 n. 23/17 e di procedere con il presente provvedimento alla definizione delle modalità di affidamento dei lavori secondo i nuovi importi previsti nel quadro economico di variante e tenendo conto delle novità sopra richiamate;

atteso che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari. Inoltre non si ritiene possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di costruzione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di lavorazioni con parti interferenti;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A) per l'importo di euro 361.986,79 (i.v.a. esclusa) in economia mediante cottimo, ai sensi dell'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante atto pubblico informatico;

La modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

- i lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 18.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante

affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

- i lavori di cui alla voce C) per l'importo di euro 8.000,00 (i.v.a. inclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla voce A) che l'art. 16, comma 3, della l.p. 2/2016, come da ultimo modificato con la l.p. 26 maggio 2023, n. 4, prevede che "Fermi restando i casi in cui è necessario il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore alla soglia europea possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

attestata inoltre dal Servizio l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

rilevato inoltre che nella propria determinazione 24.03.2022 n. 23/17, per quanto riguarda il subappalto, si dava conto che il capitolato speciale d'appalto in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, non indicava limitazioni alla quota massima subappaltabile;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1 comma 52 della l. 06.11.2012 n. 190 oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del d.l. 17.10.2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.12.2016 n. 229;

rilevato che lo scrivente servizio, ritiene, previa verifica, che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto debbano essere quantificate nella percentuale del 51% dell'importo complessivo del contratto, come si rileva dal capitolato speciale d'appalto e ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e della normativa statale a cui il medesimo rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato

insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

dato atto che lo stanziamento di euro 80.000,00 derivante dalla Variante n. 1 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169 per effetto della variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e Documento Unico di Programmazione 2023-2025 approvata con deliberazione consiliare 14.06.2023 n. 66;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- il Decreto sindacale 30.12.2020. n. 306181 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

- le proprie note istruttorie di data 13.07.2023 prot. n. 207915 e di data 13.07.2023 prot. n. 207917;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di revocare per le motivazioni espresse in premesse la determinazione dirigenziale 24.03.2022 n. 23/17;
2. di dare atto che con deliberazione 24.07.2023 n. 205, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica la Variante progettuale n. 1 del progetto esecutivo "Rotatoria S.P. n. 85 diramazione a Sopramonte", opera 6421, datato giugno 2023 dell'importo complessivo di euro 470.000,00, comportante la maggiore spesa di euro 80.000,00 rispetto all'importo originariamente autorizzato di euro 390.000,00;
3. di dare atto che la somma di euro 253.020,26 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. è stata prenotata con la determinazione del Dirigente del Servizio opere di urbanizzazione primaria 11.06.2020 n. 23/37 che altresì ha impegnato la somma di euro di euro 6.979,74 (oneri previdenziali e fiscali compresi) per l'affidamento degli incarichi di coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva e che alla stessa stregua si considera prenotata con detta determinazione la somma di euro 130.000,00;
4. di dare atto che il supero di spesa di euro 80.000,00 derivante dalla Variante n. 1 è stato prenotato con la citata deliberazione giunta 24.07.2023 n. 205, esecutiva;
5. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
6. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
7. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
9. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, dal capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e della normativa statale cui il medesimo rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, si rileva che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% dell'importo complessivo del contratto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
10. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B20000030004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Bruno Delaiti

Trento, addì 26/07/23

pagina 7/7

---

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA

Determinazione Dirigenziale	
N. 23/ 37	di data 26/07/23

**Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. ROTATORIA S.P. N. 85 DIRAMAZIONE A SOPRAMONTE. IMPORTO EURO 470.000,00. OPERA N. 6421. VARIANTE N. 1. RIDEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23/17 DI DATA 24/03/2022.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

Il Capoufficio  
Roberta Canali

Trento, addì 27 luglio 2023